

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Collaboratori ed esperti linguistici – “ex lettori”

Il giorno 20 maggio 2009 si procede alla sottoscrizione della ipotesi di accordo siglata il 31/03/2009 allegata:

Le parti, preso atto della intervenuta autorizzazione con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 221/14165 del 6/05/2009 alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo siglata il 31/03/2009 relativa all'applicazione dell'art. 22 – comma 3 – del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – comparto Università biennio economico 2000/2001, procedono alla sottoscrizione come segue:

- alle ore 11,00 presso la Sala Riunioni del Palazzo Bettoni, per le Rappresentanze sindacali:

Rappresentanza sindacale unitaria Sig. Fabio Fornari _____

Fic-CGIL Dott.a Daniela Valcamonico _____

CISL-Università Sig.a Maria Luisa Mazzi _____

UIL-Pa-Ur Dott. Francesco Trainini _____

è presente alla sottoscrizione la Sig.a Daniela Fiordalisi, rappresentante del Comitato pari opportunità

- alle ore 16,00 presso uno studio del dipartimento di Studi del lavoro e del welfare dell'Università degli Studi di Milano, per la delegazione di parte pubblica:

Prof. Lorenzo Bordogna Delegato del Rettore _____


Allegato all'accordo del 20/05/2009

Contrattazione integrativa per l'applicazione dell'art. 22, comma 3 del C.C.N.L. – comparto Università – Biennio economico 2000 – 2001. Ipotesi di accordo.
Collaboratori ed esperti linguistici – “ex lettori”

DICHIARAZIONE A VERBALE

L'Amministrazione informa che per mero errore è stato indicato al punto 2.1) del verbale di intesa: “Riconoscimento della differenza tra il trattamento economico degli ex lettori con un impegno orario pari a 500 ore, dalla data di assunzione in servizio e fino alla loro assunzione in qualità di collaboratori linguistici, e quello riconosciuto al Ricercatore Confermato a tempo definito comprensivo “dell’assegno aggiuntivo”...”, mentre il trattamento economico previsto per il Ricercatore Confermato a tempo definito non prevede l’assegno aggiuntivo attribuito, ai sensi art. 2- 2^ comma- della Legge 22.04.1987 n. 158, solo ai Ricercatori Confermati a tempo Pieno.

Prof. Lorenzo Bordogna Delegato del Rettore _____



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ATENEO

Ipotesi di intesa

Il giorno 31 marzo 2009 alle ore 14,30 presso la sala riunioni del rettorato ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Lorenzo Bordogna

Delegato del Rettore

Dott. Angelo Bresciani

Direttore amministrativo

Segretaria

Sig.a Federica Pettinari

Rappresentanze sindacali:

Rappresentanza Sindacale Unitaria: Sigg.i Fabio Fornari, Guido Medaglia, Regina Macobatti, Enicandro Nuccilli, Santuzza Ragnoli, Catia Berneri, Maria Luisa Massardi

Rappresentanti OO.SS.

Fic-CGIL

Sig. Santo Gaffurini

CISL-Università

Sig.a Luisa Mazzi

UIL-Pa

Dott. Francesco Trainini

CONFESAL

Sig.a Graziella Rosa

CSA di Cisal Università

Dott.a Anna Maria Sorino

RDB/P.I.

Sig Orazio Maccarone

Rappresentante Comitato pari opportunità Prof.ssa Cristina Alessi

Contrattazione integrativa per l'applicazione dell'art. 22, comma 3 del C.C.N.L. – comparto Università – Biennio economico 2000 – 2001. Ipotesi di accordo.

Collaboratori ed esperti linguistici – “ex lettori”

Premesso che:

- L'art. 22, comma 3, del C.C.N.L. – Comparto Università – Biennio economico 2000 – 2001, prevede che: “in sede di contrattazione integrativa di Ateneo verrà data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.01.2001 nella causa C – 212/99 relativa agli “ex lettori di lingua straniera” rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita”.
- In data 18/11/2003 si è concordato di dare avvio alla contrattazione decentrata di cui all'art. 22 su citato.
- In data 15 gennaio 2004 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2004 recante disposizioni urgenti in merito al trattamento economico degli “ex lettori” presso alcune Università
- In data 26.01.2004 si è concordato di soprassedere alla presentazione di proposte in attesa di chiarimenti in ordine al Decreto Legge su richiamato.

- In data 12.03.2004 è stata pubblicata la Legge 05.03.2004 n. 63 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge n. 2/04.
- In data 11/06/2004 viene illustrata dalla delegazione trattante la proposta per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL biennio economico 2000/2001
- Si sono succeduti ulteriori incontri il 11/11/2004, il 8/07/2005, il 15/06/2005, il 24/05/2005, il 18/12/2006, il 13/02/2007, il 22/05/2007 nel corso del quale ultimo si è constatato che al momento la questione non è risolvibile in sede di contrattazione integrativa.
- In data 30/09/2008 in sede di contrattazione integrativa di Ateneo si è concordata la ripresa della trattativa.

Considerato che:

- La Corte di Giustizia Europea ha accolto il ricorso della Commissione Europea che ha ritenuto discriminatorio nei confronti dei cittadini della Unione Europea il mancato riconoscimento dei diritti quesiti dagli "ex lettori" maturati anteriormente alla assunzione in qualità di Collaboratori Linguistici.
- Nulla dispone la sentenza della Corte in ordine a modalità, criteri o parametri economici di riferimento per il concreto riconoscimento dei diritti quesiti.
- L'art. 22 del C.C.N.L. in esame, si limita a prevedere la definizione, in sede di contrattazione decentrata, di una struttura retributiva che riconosca l'esperienza acquisita in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea.
- La definizione di modalità, criteri e parametri economici per la concreta applicazione della sentenza è quindi demandata alla negoziazione decentrata.

Ciò premesso e considerato, le parti concordano:

- 1) Di assumere, in via convenzionale anche al fine di una uniforme applicazione della sentenza della Corte di Giustizia su tutto il territorio Italiano, la Legge n. 63 del 05.03.2004, come riferimento per il riconoscimento dei diritti quesiti dagli "ex lettori" antecedentemente alla assunzione come collaboratori linguistici.
- 2) Di dare attuazione alla citata Legge n. 63 con le seguenti modalità:

2.1) Riconoscimento della differenza tra il trattamento economico degli ex lettori con impegno orario pari a 500 ore, dalla data di assunzione e fino alla loro assunzione in qualità di collaboratori linguistici, e quello riconosciuto al Ricercatore confermato a tempo definito comprensivo dell'assegno aggiuntivo e della indennità integrativa speciale di pari anzianità.

Ove l'impegno orario dell'"ex lettore" sia inferiore alle 500 ore, la differenza va riconosciuta in proporzione.

Ove il raffronto tra i trattamenti economici dia risultati positivi e negativi negli anni presi a riferimento, l'ammontare complessivo delle somme riconoscibili sarà determinato dalla somma algebrica dei risultati. Ove l'ammontare complessivo sia negativo non si dà luogo a recupero.

2.2) Riconoscimento della differenza tra i trattamenti economici sopra indicati, risultante alla data di assunzione degli ex lettori in qualità di Collaboratori Linguistici, quale importo maturato per l'esperienza acquisita, da mantenersi, a decorrere dalla predetta data, in aggiunta al trattamento economico riconosciuto ai Collaboratori Linguistici dai contratti collettivi nazionali dal comparto università, fatto salvo eventuali conguagli positivi o

negativi a seguito dell'attuazione dell'art. 70 del CCNL – comparto Università quadriennio economico 2006/2009 sottoscritto il 16/10/2008.

Le parti concordano di demandare a successiva contrattazione la definizione del trattamento integrativo per i Collaboratori ed esperti linguistici.

Si dà atto che con la presente intesa si dà attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/01/2001.

Per la delegazione di parte pubblica _____

Per le rappresentanze sindacali

R.S.U. _____

Fic-CGIL _____

CISL-Università _____

UIL_Pa _____

CONFSAL _____

CSA di Cisl Università _____

RDB/P.I. _____